

# Influenza aviaria

## Il Tribunale europeo dà ragione all'Italia

Il sì al ricorso contro la Commissione e le possibili conseguenze

di *Lorenza Andreis\**, *Massimo Moretto\*\**

\* Avvocato, Studio Avvocato Andreis e Associati \*\* Avvocato, Studio legale Moretto (Bruxelles)

***Il punto sull'annullamento della decisione con cui la Commissione Europea aveva rigettato le richieste dell'Italia di misure eccezionali di sostegno al settore delle carni di pollame***

Il 17 gennaio scorso il Tribunale dell'Unione Europea ha emanato la sentenza della causa T-135/07, introdotta dalla Repubblica italiana contro la Commissione Europea. Accogliendo il ricorso dell'Italia, i giudici comunitari hanno annullato la decisione con cui la Commissione aveva respinto la richiesta di misure eccezionali di sostegno avanzata per compensare le perdite economiche dovute alla soppressione di pulcini per impossibilità di accasamento nelle zone colpite da influenza aviaria nel periodo compreso tra il 1999 ed il 2003.

**Le misure adottate dal ministero della Salute e dalle Regioni**

Per arginare il diffondersi della malattia infatti il

ministero della Sanità italiano aveva adottato specifiche misure. Queste prevedevano, in particolare:

- l'istituzione attorno ad ogni azienda infetta di una zona di protezione, iscritta a sua volta in una zona di sorveglianza;
- l'obbligo per gli allevatori, all'interno delle zone delimitate, di abbattere gli animali infetti e di attuare i Piani di depopolamento o di fermo delle attività produttive;
- il divieto di esportazione di pollame vivo e di uova da cova dalle Regioni colpite verso il resto del territorio nazionale e verso altri Stati membri e Paesi terzi, prevedendo, ad alcune condizioni, la loro esportazione e movimentazione da allevamenti situati al di fuori delle Regioni colpite;
- la limitazione della movimentazione di animali vivi e di uova da cova all'interno delle Regioni colpite. In merito si precisa che la movimentazione di animali vivi e di uova da cova provenienti da stabilimenti nelle Province sede di focolai, ma al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, era invece permessa, ma esclusivamente all'interno e tra le Regioni interessate. Per i pulcini di un giorno, questa possibilità era limitata ai soli spostamenti verso pulcinaie sottoposte a controllo sanitario. Quelli nati da uova provenienti da

aziende stabilite nelle Province sede di focolai delle Regioni colpite, ma su territori esterni alle zone di protezione e di sorveglianza potevano essere trasferiti, sotto controllo sanitario, nelle Regioni che non erano toccate dall'epidemia, a condizione, tuttavia, che l'autorità regionale competente per il territorio di destinazione vi acconsentisse.

Queste misure venivano ulteriormente rafforzate a livello regionale. Le Regioni colpite vietavano il trasferimento di pulcini di un giorno nati nei centri di incubazione situati al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza verso allevamenti siti all'interno delle zone di protezione e lo limitavano sensibilmente verso gli allevamenti nelle zone di sorveglianza.

In conseguenza di queste limitazioni, i produttori di pulcini di un giorno con centri di incubazione all'esterno delle zone di produzione e di sorveglianza, ma comunque sul territorio delle Regioni colpite, sopprimevano i pulcini la cui incubazione era iniziata prima dell'adozione delle misure restrittive alla circolazione e che, a causa di queste misure, non avevano potuto essere accasati nelle pulcinaie di destinazione.

### **Le richieste italiane e il rifiuto della Commissione**

In questo difficile contesto, l'Italia aveva richiesto più volte alla Commissione Europea l'adozione di misure eccezionali di sostegno al mercato nel settore delle carni di pollame, in particolare per le perdite economiche causate dalla soppressione di pulcini di un giorno, ai sensi dell'art. 14 del regolamento CEE 2777/75, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del pollame; richieste che, tuttavia, venivano respinte. La Commissione, poi, nel luglio e nell'agosto 2004, a seguito dello scoppio di episodi di influenza aviaria anche in Belgio e Olanda, concedeva misure eccezionali di sostegno a questi due Stati membri per compensare una parte delle perdite causate dalla trasformazione di uova da cova in ovoprodotti.

La stessa misura veniva concessa all'Italia, ma era estesa anche alla distruzione delle uova da cova la cui incubazione non avrebbe più consentito

una tale trasformazione. Rimanevano invece escluse dal campo di applicazione di queste misure le perdite derivanti dalla soppressione dei pulcini di un giorno.

### **L'Italia aveva richiesto più volte alla Commissione l'adozione di misure di sostegno al settore del pollame, in particolare per le perdite economiche causate dalla soppressione di pulcini di un giorno**

Con la lettera del 7 febbraio 2007, la Commissione respingeva l'ulteriore richiesta di misure eccezionali di sostegno al settore della carne di pollame avanzata dall'Italia per compensare le perdite in questione, motivando la propria decisione come segue:

“3. Per quanto riguarda i pulcini di un giorno menzionati nella domanda di codesto ministero, si deve prendere in considerazione il fatto che la produzione di tali pulcini si trovava al di fuori delle zone sottoposte a restrizione veterinaria della libera circolazione.

I pulcini di un giorno potevano pertanto circolare liberamente ed essere commercializzati in Italia al di fuori delle zone a protezione e sorveglianza o al di fuori dell'Italia. Inoltre, la circolazione e commercializzazione nelle zone sotto protezione e sorveglianza era(no) possibile(i), in via eccezionale e a certe condizioni, in virtù delle deroghe previste dai differenti decreti emessi dai servizi veterinari italiani.

4. Conviene sottolineare, inoltre, che, a differenza della produzione delle uova da cova, la produzione dei pulcini di un giorno può essere interrotta molto rapidamente semplicemente evitando di mettere le uova da cova in incubazione o inviandole alla sgusciatura. Ne consegue che anche se il mercato al di fuori delle zone soggette a protezione e sorveglianza non era in grado di assorbire i pulcini di un giorno in questione, la

produzione avrebbe potuto essere interrotta, almeno temporaneamente, allo scopo di evitare un aumento delle perdite economiche.

5. Tale differenza essenziale spiega perché la Commissione, al momento di adottare le misure eccezionali di sostegno al mercato, ha adottato un approccio differente per quanto riguarda le uova da cova rispetto ai pulcini di un giorno.

6. Secondo le autorità italiane, la filiera di produzione della carne di pollame in Italia è strutturata di modo che (era) praticamente impossibile per gli operatori interessati avere accesso agli incubatoi posti al di fuori delle zone sottoposte a protezione e sorveglianza. Tuttavia, le perdite subite dai produttori di pulcini di un giorno dovute al divieto di inviare i pulcini verso le zone sottoposte alle misure veterinarie sembrano essere soprattutto il risultato della struttura della filiera di produzione della carne di pollame in Italia. Tale struttura dipende a sua volta dalle scelte commerciali fatte dagli operatori.

I servizi della Commissione sono dell'avviso che la condizione secondo la quale per adottare delle misure in virtù dell'art. 14 del regolamento CEE 2777/75 tali misure devono risultare "strettamente necessarie" non permette la copertura di costi risultanti da scelte commerciali fatte dagli operatori".

## Il ricorso dell'Italia

L'Italia impugnava questa decisione della Commissione con ricorso in annullamento dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea. Essa invocava la violazione del principio generale di non discriminazione, di cui all'art. 34, n. 2, secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunità Europea (CE) – ora art. 40, n. 2, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) – e faceva valere, in particolare, una differenza di trattamento tra i produttori di uova da cova e i produttori di pulcini di un giorno, nella misura in cui queste due categorie versavano, in realtà, in una situazione del tutto analoga con riferimento alle misure restrittive adottate dalle autorità italiane.

L'Italia, inoltre, contestava alla Commissione di aver adottato identiche misure di sostegno al mercato delle uova da cova in Italia, da un lato,

e in Olanda e in Belgio, dall'altro, senza tener conto delle diverse situazioni che si erano create in questi Stati membri in occasione delle citate epidemie di influenza aviaria. Mentre, infatti, in Italia era stato il settore dei pulcini di un giorno ad essere maggiormente colpito, in Olanda e in Belgio era il settore delle uova da cova ad aver subito le maggiori perdite.

## La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha ritenuto sufficiente esaminare il primo aspetto, giungendo ad annullare su questa base la decisione della Commissione.

Esso ha rammentato, innanzitutto, che il principio di non discriminazione rappresenta solo un'espressione del principio generale di uguaglianza, che impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo differente e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che il trattamento differenziato non sia obiettivamente giustificato. Ha inoltre precisato che, per esaminare e accertare una violazione di tale principio, occorre che le situazioni considerate siano comparabili in base a tutti gli elementi che le caratterizzano, elementi che devono essere valutati alla luce dell'oggetto e dello scopo dell'atto all'origine della differenza di trattamento. Il Tribunale ha quindi ricordato che, in materia di politica agricola, le istituzioni dell'Unione Europea dispongono di un ampio potere discrezionale, che tiene conto delle responsabilità loro conferite dal Trattato, con la conseguenza che il giudice deve limitarsi ad esaminare se le misure prese non siano inficiate da un errore manifesto di valutazione o da uno sviamento di potere.

## Gli errori di valutazione della Commissione

Ciò premesso, i giudici dell'Unione hanno constatato che la Commissione ha commesso diversi errori di valutazione.

In primo luogo, l'istituzione ha erroneamente ritenuto che i pulcini di un giorno oggetto della richiesta italiana potessero circolare liberamente. Il Tribunale ha rilevato in proposito che l'esportazione dalle Regioni sede di focolai sia di pollame vivo che di uova da cova era invero vietata e che

la movimentazione di tali prodotti da stabilimenti siti in Province sede di focolai era autorizzata, ma solo all'interno e tra le Regioni interessate, nonché, quanto ai pulcini, unicamente verso pulcinaie poste sotto controllo sanitario. Ha osservato, inoltre, che, mentre l'Italia ha sostenuto che la possibilità di movimentazione di pulcini verso Regioni non colpite era rimasta pura teoria, la Commissione ha omesso di verificare se autorizzazioni alla movimentazione dei pulcini di un giorno verso Regioni non colpite da alcun focolaio fossero state effettivamente concesse dalle competenti autorità.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha quindi concluso che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione, ritenendo che la produzione di pulcini di un giorno si trovasse al di fuori delle zone soggette a restrizioni veterinarie alla libera circolazione e che, pertanto, tali pulcini potessero, in linea di principio, circolare liberamente al di fuori delle zone di sorveglianza e di protezione, o al di fuori dell'Italia, e perfino in zone di sorveglianza e di protezione. Pertanto, a torto la Commissione ha indicato che le perdite subite dai produttori di pulcini di un giorno per impossibilità di accasamento nelle zone sottoposte a misure veterinarie erano principalmente il risultato della struttura della filiera di produzione della carne di pollame in Italia e, quindi, delle scelte commerciali degli operatori interessati.

## La Commissione ha sbagliato nel considerare le perdite subite dai produttori di pulcini di un giorno il risultato delle scelte commerciali degli operatori del settore

Il Tribunale ha rilevato, poi, che le restrizioni alla circolazione disposte a livello nazionale si applicavano non soltanto al pollame vivo, ma anche alle uova da cova; questi prodotti, quindi, erano sottoposti ad un regime di limitazione della libera circolazione ampiamente simile, con la conseguenza che l'asserita, ma non dimostrata, possi-

bilità di circolazione invocata dalla Commissione per i pulcini di un giorno non poteva giustificare una differenza di trattamento tra questi ultimi e le uova da cova.

Quanto alle giustificazioni della diversità di trattamento dedotte dall'istituzione convenuta, il Tribunale ha rilevato che quest'ultima è incorsa in un ulteriore errore di valutazione laddove ha ritenuto che la produzione di pulcini di un giorno potesse essere interrotta facilmente e rapidamente, non mettendo più le uova da cova in incubazione o inviandole alla sgusciatura, con la conseguenza che i produttori di pulcini che non avevano immediatamente interrotto l'incubazione dopo l'entrata in vigore delle misure restrittive dovevano considerarsi responsabili del danno patito. Sotto questo aspetto il Tribunale ha evidenziato, grazie anche agli elementi probatori presentati dall'Italia, che la produzione di un pulcino rientra in un processo che dura dalle tre alle quattro settimane, a seconda che si tratti di un nato di pollo o di tacchino. In caso di interruzione del processo di incubazione, è necessario, quindi, un periodo di tempo almeno equivalente perché i produttori di pulcini di un giorno siano di nuovo in grado di soddisfare la domanda degli allevamenti di destinazione. Inoltre, un uovo la cui incubazione è già iniziata ha valore economico solo se l'incubazione giunge a termine, poiché oramai non può più essere trasformato in ovoprodotto.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha concluso che l'eventuale decisione di interrompere l'incubazione avrebbe prodotto un danno considerevole senza garantire ai produttori una limitazione delle perdite.

A giudizio del Tribunale, tuttavia, questo errore di valutazione non implica di per sé che la Commissione abbia violato il principio di non discriminazione. Tenuto conto dell'ampiezza del potere discrezionale di cui beneficia in questa materia, la Commissione poteva legittimamente considerare che i pulcini di un giorno, da un lato, e le uova da cova non ancora incubate, dall'altro, si trovassero in una situazione diversa.

Per contro, a giudizio del Tribunale, non vi può essere alcuna giustificazione obiettiva per una diversità di trattamento tra pulcini di un giorno e uova da cova per le quali il processo di incubazione è stato avviato, ma non è ancora terminato.

I giudici hanno evidenziato, al di là di ogni considerazione etica, come le uova già incubate e i pulcini di un giorno, pur non essendo esattamente prodotti identici, appartengono comunque allo stesso segmento di mercato, di cui rispecchiano stadi di produzione distinti. Dal punto di vista delle misure di sostegno al mercato, tali prodotti si trovano quindi in situazioni paragonabili.

Hanno inoltre rilevato che la disparità di trattamento che la decisione della Commissione instaura tra le perdite economiche causate dalla soppressione di pulcini di un giorno e quelle causate dalla distruzione di uova da cova per le quali l'incubazione è già iniziata, ma non ancora terminata, non trova alcuna giustificazione oggettiva: né la possibilità di interrompere rapidamente e senza difficoltà la produzione di pulcini di un giorno, né la struttura della filiera di produzione della carne di pollame e le scelte commerciali degli operatori interessati.

Alla luce di tali rilievi, il Tribunale ha quindi concluso che, violando il principio di non discriminazione, la Commissione ha erroneamente distinto le due perdite economiche, che invece sono state riportate pur sempre da una sola ed unica categoria di operatori economici, ossia i produttori di pulcini di un giorno.

## L'importanza della sentenza

La sentenza riveste rilievo sotto diversi profili.

### La violazione del principio di non discriminazione

In primo luogo, a quanto ci risulta, essa rappresenta il primo e, per il momento, unico caso di ricorso diretto dell'Italia in materia di politica agricola accolto dal Tribunale dell'Unione Europea. Non solo, si tratta anche di una delle rare pronunce in cui i giudici dell'Unione hanno riconosciuto l'illegittimità di un atto delle istituzioni per violazione del principio di non discriminazio-

ne tra produttori enunciato dall'art. 34, n. 2, secondo comma, CE. Per rintracciare un precedente in tal senso si deve risalire nel tempo di diversi anni<sup>1</sup>.

Ciò è certamente dovuto al fatto che, come già rilevato, nell'attuazione della politica agricola il legislatore dell'Unione dispone di un ampio potere discrezionale, sicché il giudice, nell'esercitare il proprio controllo di legittimità, deve limitarsi ad esaminare se le misure prese non siano inficiate da un errore manifesto di valutazione. Considerato questo ampio potere discrezionale, risulta evidentemente meno agevole far valere in modo efficace la violazione di un principio generale del diritto dell'Unione qual è il principio di non discriminazione. Perché i giudici di Lussemburgo possano giungere ad annullare un atto delle istituzioni in tale materia per violazione del principio in parola occorre, infatti, non solo provare che l'istituzione abbia trattato diversamente situazioni analoghe (o in modo eguale situazioni diverse) e che non vi siano obiettive giustificazioni per tale trattamento, ma anche dimostrare il carattere "manifesto" dell'errore in cui essa è incorsa.

In tale contesto, rilevanza cruciale assumono gli elementi probatori dedotti a sostegno. Il fatto che, nel caso di specie, l'Italia sia riuscita ad ottenere l'annullamento della decisione impugnata conferma che il Governo italiano ha saputo assolvere in modo particolarmente efficace all'onere probatorio<sup>2</sup> e testimonia l'indubbio rilievo del risultato raggiunto.

### Il risarcimento dei danni

A prescindere dall'importanza che assume la sentenza sotto il profilo appena richiamato, va sottolineato, in secondo luogo, che il suo principale effetto è, in forza dell'art. 266 TFUE (ex art. 233 CE), l'obbligo per l'istituzione dell'Unione da cui emana l'atto annullato di prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta. Al fine di conformarsi ad una sentenza di annullamento e dare ad essa piena esecuzione, l'istituzione è tenuta a rispettare non solo il dispositivo

<sup>1</sup> Ad esempio, alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 11 luglio 2006, Franz Engenberger GmbH Molkerei, causa C-313/04, Racc. pag. I-6331.

<sup>2</sup> E, in effetti, da vari passaggi della motivazione si evince la rilevanza attribuita dal Tribunale alle prove prodotte dall'Italia (in tal senso, vedi, ad esempio, il punto 60) della sentenza.

della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest'ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario. È infatti la motivazione che evidenzia le ragioni dell'accertata illegittimità, ragioni che l'istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato. Certo, spetterà alla Commissione determinare concretamente i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza in commento comporta. Tuttavia, alla luce della motivazione di quest'ultima, è indubbio che nel caso di specie l'istituzione dovrà riesaminare, entro un termine ragionevole, la richiesta di misure eccezionali di sostegno al mercato del pollame a suo tempo presentata dal Governo italiano e trovare il modo di compensare le perdite economiche subite dai produttori in occasione delle epidemie verificatesi in Italia nel 1999-2000, nel 2000-2001 e nel 2002-2003, per quanto riguarda i pulcini distrutti per impossibilità di accasamento nelle zone colpite.

Ma non è tutto. Si deve rammentare, infatti, che, come ha precisato la giurisprudenza, l'obbligo di porre rimedio all'illecito accertato dal giudice dell'Unione ai sensi dell'art. 266 TFUE impone all'istituzione interessata, non solo di prendere i provvedimenti legislativi e/o amministrativi indispensabili e richiesti dall'esecuzione della sentenza del giudice comunitario, ma anche di risarcire il danno ulteriore eventualmente derivante dall'atto illegittimo annullato, a condizione che sussistano i presupposti di cui all'art. 340, secondo comma TFUE (già art. 288, secondo comma, CE)<sup>3</sup>. In altre parole, l'obbligo per l'istituzione di conformarsi ad una sentenza di annullamento imposto dall'art. 266 TFUE comporta necessariamente anche l'obbligo per la medesima istituzione di accertare se il precedente comportamento illegittimo abbia causato danni ulteriori che permanerebbero nonostante i provvedimenti adottati per dare corret-

ta attuazione alla sentenza. Anche per tener conto di tale eventualità, il secondo comma dell'art. 266 TFUE precisa che l'obbligo di conformarsi alla sentenza dei giudici dell'Unione non fa venir meno quello di risarcire gli eventuali danni ai sensi dell'art. 340 TFUE.

## La sentenza apre la strada al risarcimento dei danni subito dagli operatori che non hanno potuto usufruire delle misure di sostegno richieste dall'Italia

A causa del mancato riconoscimento, da parte della Commissione, delle misure eccezionali di sostegno a suo tempo richieste dall'Italia, taluni produttori potrebbero aver patito dei danni (in termini sia di perdita patrimoniale che di mancato guadagno) che avrebbero potuto essere evitati se l'istituzione non si fosse illegittimamente rifiutata di concedere quelle misure<sup>4</sup>. Ad esempio, potrebbero aver sopportato dei costi aggiuntivi ovvero aver perso opportunità commerciali, clienti o canali di approvvigionamento.

Ebbene, per costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione (art. 340 TFUE, ex art. 288 CE) riconosce al soggetto danneggiato un diritto al risarcimento per i danni causati dalle istituzioni quando sono soddisfatte tre condizioni, vale a dire l'illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento illecito contestato e il danno lamentato<sup>5</sup>. Quanto alla prima condizione (illiceità del comportamento dell'istituzione), la giurisprudenza richiede che venga accertata una violazione sufficientemente

<sup>3</sup> Vedi la sentenza del Tribunale 20 maggio 1999, H & R Ecroyd Holdings Ltd contro Commissione delle Comunità europee, causa T-220/97, Racc. pag. II-1677, punto 56.

<sup>4</sup> Per giurisprudenza costante, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale il risarcimento del danno è diretto, nella misura del possibile, alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato; esso deve in via di principio permettere che quest'ultimo sia reintegrato economicamente nella situazione in cui si sarebbe trovato se la Commissione si fosse astenuta dal comportamento illecito che ha cagionato il danno; vedi la sentenza del Tribunale 13 luglio 2005, Camar srl contro Consiglio dell'Unione Europea e Commissione delle Comunità europee, causa T-260/97, Racc. pag. II-2741, punti 97 e 101.

<sup>5</sup> Vedi, per tutte, la sentenza della Corte di Giustizia 9 settembre 2008, FIAMM, cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P, Racc. pag. I-6513, punto 106 e giurisprudenza ivi citata.



caratterizzata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. Il criterio decisivo per considerare tale condizione soddisfatta è quello della violazione manifesta e grave, commessa dall'istituzione in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale<sup>6</sup>. A questo riguardo va rilevato che, con la sentenza in commento, il Tribunale ha riconosciuto che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la produzione di pulcini di un giorno per i quali l'Italia aveva sollecitato la misura comunitaria di sostegno al mercato si trovasse al di fuori delle zone soggette a restrizioni veterinarie alla libera circolazione (punto 62 della sentenza); ha inoltre constatato che la Commissione ha violato il principio di non discriminazione nella misura in cui ha operato una distinzione fra le perdite economiche causate, da un lato, dalla soppressione dei pulcini di un giorno, per cui ha escluso la concessione di misure eccezionali di sostegno, e quelle dovute alla distruzione di uova da cova per le quali il processo di incubazione era già iniziato (vedi, in particolare, il punto 99). Conseguentemente, eventuali domande di risarcimento da parte di operatori danneggiati dall'illegittimo rifiuto opposto dalla

Commissione alle richieste a suo tempo avanzate dal Governo italiano potrebbero risultare agevolate dal fatto che nella fattispecie parrebbe già accertata la sussistenza della prima condizione, ovvero la violazione manifesta dei limiti posti al potere discrezionale dell'istituzione. Si aggiunga che eventuali domande di risarcimento potrebbero risultare non ancora prescritte, posto che l'introduzione del ricorso per annullamento ha sospeso il decorso del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 46 dello Statuto della Corte di Giustizia per le azioni in materia di responsabilità extracontrattuale dell'Unione. Il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti dai produttori italiani di pulcini consentirebbe di controbilanciare in modo più completo gli effetti pregiudizievoli arrecati dall'illegittima decisione della Commissione Europea.

In conclusione, la sentenza in commento non rappresenta solo un precedente particolarmente significativo ed incoraggiante, ma apre anche la via della compensazione a suo tempo negata e dell'eventuale risarcimento degli ulteriori danni subiti dagli operatori colpiti. Spetta ora a loro ed al Governo italiano percorrere questa via sino in fondo.

### **Virus aviario A/H5N1, un documento sulla valutazione dei rischi**

In seguito ai risultati ottenuti da uno studio, condotto in collaborazione da due gruppi di ricerca nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti, sulla produzione in laboratorio di un virus dell'influenza aviaria A/H5N1 modificato, con maggiore potenziale di trasmissione tra i furetti (il modello animale che meglio simula il comportamento negli esseri umani), la comunità scientifica internazionale si è espressa con preoccupazione.

L'ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) ha quindi realizzato un *rapid risk assessment*, che definisce quali possano essere le questioni di sanità pubblica e scientifiche intorno allo studio in questione, compresi gli aspetti positivi e negativi di alcune soluzioni proposte a livello internazionale.

Per maggiori informazioni, consulta il sito Ecdc ([www.ecdc.europa.eu](http://www.ecdc.europa.eu)) e scarica il documento (<http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/TER-RA-120229-Laboratory-created-A-H5N1-viruses-transmissible-between-ferrets.pdf>).

(Fonte: Epicentro)

<sup>6</sup> Vedi la sentenza della Corte di Giustizia 10 dicembre 2002, causa C-312/00 P, Commissione contro Camar srl e Tico srl, Racc. pag. I-11355, punto 54.